



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 28/04/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Il giorno 28/04/2022, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in seconda convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, BORGONOVO GABRIELE, PILATI SILVIA, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		BRAMATI ANTONIO	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO		X
SIPIONE EMILIA		X	ADAMI GIORGIO		X
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO		X	MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN	X	
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA	X	
CAMPISI GIOACCHINO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta. In particolare:

Consigliere Chiara Maria Colombini: chiede lumi in merito agli obiettivi che l'amministrazione comunale si vuole prefiggere.

Rispondono l'Assessore Silvia Pilati e Riccardo Mazzieri.

Consigliere Chiara Maria Colombini: Comunica l'astensione del suo gruppo consigliere in quanto, nonostante le domande effettuate, valuta come poco chiaro il sistema di autovalutazione.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "*far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica*", che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio;

Richiamato, in particolare, l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*";

Considerato che

- entro il 31 marzo 2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;

- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

Preso atto che il termine del 31 marzo 2022 è da considerarsi ordinatorio, come ha verbalmente chiarito ARERA e a più riprese confermato la Fondazione IFEL, in quanto organicamente connesso con la scadenza della presentazione del bilancio di previsione dei Comuni e del PEF, che è stata determinata al 30 aprile 2022 nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto milleproroghe (legge 15/2022) e come è possibile arguire dal tenore di quanto riportato all'interno della citata delibera 15, nella quale al terzo alinea della pag. 23, si conferma la data del 31 marzo *“in considerazione del differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali”*, termine successivamente posticipato dalla norma citata sopra;

Visto che all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, è previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi e il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Visto che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge n. 138/2011, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

Rilevato che:

- nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

Considerato che:

- la Regione Lombardia non ha mai dato attuazione a quanto previsto dalle norme sopra citate nella e che pertanto non è prevista l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011
- di conseguenza le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate ai Comuni;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'Ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico

- al Consiglio comunale il legislatore ha riservato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, competenza esclusiva in materia di "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, piani triennali e elenco annuale di lavori pubblici [...]", all'interno della quale si ritiene ricada la materia di cui all'oggetto, trattandosi di attività di programmazione e pianificazione;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

Vista la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";

Considerato che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che:

- nel territorio del Comune di Concorezzo il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, raccolta differenziata e servizi connessi è gestito secondo la formula dell'in house providing da CEM Ambiente SpA;
- il soggetto gestore del servizio integrato di igiene urbana è conseguentemente rappresentato da CEM Ambiente SpA;
- l'Ente Territorialmente Competente (ETC) all'approvazione del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal soggetto gestore è il Comune di Concorezzo;
- il Comune di Concorezzo determina e applica le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le quali sono coperti i costi dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con la società partecipata CEM Ambiente SpA e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che consente di inquadrare l'Ente nello **Schema regolatorio 1 "livello qualitativo minimo"**;

Ritenuto, per tutti i motivi esposti sopra, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo **Schema 1 "livello qualitativo minimo"**;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n.	13	
astenuiti:	n.	4	(Francesco Facciuto, Valeria Motta, Chiara Maria Colombini, Carmen Trussardi)
votanti:	n.	9	
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>9</i>	
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>	

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo **Schema 1 "livello qualitativo minimo"** di cui

all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

2) Di dare atto che si è tenuto conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al punto 1 nella stesura del PEF pluriennale 2022/2025 per la determinazione dei componenti previsionali CQ di cui all'art. 9.2 dell'MTR-2;

3) Di tener conto della scelta dello Schema Regolatorio di cui al punto 1) per la successiva approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società partecipata CEM Ambiente SpA, gestore del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Successivamente:

Vista l'urgenza di deliberare il presente provvedimento per dare corso agli interventi ivi programmati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n. 13	
astenuti:	n. 4	(Francesco Facciuto, Valeria Motta, Chiara Maria Colombini, Carmen Trussardi)
votanti:	n. 9	
favorevoli:	n. 9	
contrari:	n. --	

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito
